

# Istituto Comprensivo Ungaretti - Madre Teresa di Calcutta

Via Dante Alighieri, 2 – Tel/Fax 0884 581522 - 71043 Manfredonia FG

CM FGIC86600P CF 92055060716 CUU UFA5MZ

PEO [fgic86600p@istruzione.it](mailto:fgic86600p@istruzione.it) PEC [fgic86600p@pec.istruzione.it](mailto:fgic86600p@pec.istruzione.it)

sito web [www.ungaretti-madreteresa.edu.it](http://www.ungaretti-madreteresa.edu.it)

**Scuola a indirizzo musicale**



ISTITUTO COMPRESIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - -MANFREDONIA  
Prot. 0006818 del 28/09/2024  
VII-2 (Uscita)

Manfredonia, 28/09/2024

Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Alla DSGA  
AI SITO WEB

## Circolare n. 10 – a. s. 2024/2025

Oggetto: **Cessazione dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2025 D.M. 25 SETTEMBRE 2024 N. 188**

In riferimento all'oggetto, considerata la nota del Ministero dell'Istruzione prot. N. 19029 del 27/09/2024 in allegato, si invita il Personale in indirizzo a prendere attenta visione di tale documento al fine di procedere provvedimenti di competenza entro il **21 OTTOBRE 2024**.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco DI PALMA  
Firmato Digitalmente



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia*

71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - -MANFREDONIA  
Prot. 0006805 del 27/09/2024  
VII-2 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della  
Provincia di Foggia  
LORO SEDI

E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola  
LORO SEDI

**OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2025 – D.M. 25 settembre 2024 n. 188 – C.M. prot. n. 150796 del 25/09/2024.**

Con il D.M. 25 settembre 2024 n. 188, il MIM ha fissato al **21 ottobre 2024** il termine entro il quale il personale docente, educativo e A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2025. Lo stesso termine di scadenza vale sia per le istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28/12/2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo e sia per la revoca delle istanze di cessazione già presentate.

Il termine del 21 ottobre 2024 deve essere osservato anche da coloro che non avendo compiuto il 65° anno di età ma avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero della Funzione Pubblica.

Con la C.M. prot. n. 150796 del 25/09/2024 sono state previste **sei (6) istanze Polis per la formulazione della richiesta di cessazione:**

1. domande di cessazione ordinarie;
2. quota cento (100);
3. quota centodue (102);
4. quota centotre (103);
5. pensione anticipata flessibile;

## 6. Opzione donna.

Con la richiesta, gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione del servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento limite percentuale stabilito o situazioni in esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Dal 01/09/2025 il personale docente, educativo e A.T.A. accede al **trattamento pensionistico di vecchiaia** al compimento di:

- **67 anni di età** al 31/08/2025 d'ufficio, purché abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, al 31/08/2025. Sarà collocato a riposo d'ufficio, anche, il personale che al 31/08/2025 compia il 65° anno di età e sia in possesso dei requisiti contributivi per il trattamento pensionistico (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
- **67 anni di età** e anzianità contributiva di almeno 20 anni al 31/12/2025 a domanda.
- **66 anni e 7 mesi di età** al 31/12/2025 a domanda, purché abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31/08/2025, sia per gli uomini che per le donne (lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti – art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il personale docente, educativo e A.T.A. matura, invece, il diritto al **trattamento pensionistico anticipato** al compimento:

- di un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/12/2025.

**Quota 100** al compimento:

- del 62° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 38 anni al 31/12/2021.

**Quota 102** al compimento:

- del 64° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 38 anni al 31/12/2022.

**Quota 103** al compimento:

- del 62° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 41 anni al 31/12/2023.

**Pensione anticipata flessibile** al compimento:

- del 62° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 41 anni al 31/12/2024 con calcolo della pensione con le regole dell'opzione del sistema contributivo.

**Opzione donna** al compimento:

- del 58° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 35 anni al 31/12/2021 con calcolo della pensione con le regole dell'opzione del sistema contributivo;
- del 60° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 35 anni al 31/12/2022 e che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni;
- del 61° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 35 anni al 31/12/2023 e che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni.

Come indicato nella citata C.M. prot. n. 150796 del 25/09/2024, il personale di ruolo, per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa (**non sono ammesse istanze di revoca di cessazione dal servizio presentate successivamente al 21 ottobre 2024**), dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS "istanze on line", relative alle domande di cessazione, disponibile su sito internet del MIM.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma analogica o digitale e sarà competenza delle SS.LL. emettere il relativo decreto una volta accertati i requisiti previsti dalla normativa.

#### **DIRIGENTI SCOLASTICI.**

Per quanto concerne la cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici, la materia è disciplinata dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 che fissa al **28 febbraio** di ogni anno la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

#### **APPLICAZIONE DELL'ART. 72 DEL DECRETO LEGGE N.112/2008 CONVERTITO DALLA L. N. 133/2008.**

In applicazione dell'art.72, comma 11, del D.L.112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dalla Legge 114/2014), l'Amministrazione può procedere, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, alla

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi (e, quindi, entro il 28 febbraio 2025), nei confronti del personale che maturi i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2025 con:

- 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;
- 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'art.72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia livello nazionale che provinciale.

**L'Amministrazione dovrà, invece, obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del Decreto-Legge n.101/2013.**

#### **ADEMPIMENTI:**

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS.

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad acquisire la cessazione al SIDI dei dipendenti che fanno istanza di pensione anticipata **solo ed esclusivamente** a seguito dell'accertamento del diritto da parte dell'INPS.

Si ribadisce, comunque, la necessità di convalidare al SIDI le cessazioni d'ufficio per limiti d'età **senza aspettare alcun accertamento da parte dell'INPS.**

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
  - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  - Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  - Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica

non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Per la sistemazione del conto assicurativo di ciascun dipendente, con la suddetta circolare MIM prot. n. 150796 del 25/09/2024, **le Scuole dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb**, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988, con ritenuta in Conto Entrata Tesoro. Tale attività dovrà essere terminata entro il 10/01/2025.

Al fine di provvedere alle attività propedeutiche allo scambio d'informazioni tra INPS e MIM, si chiede alle SS.LL di inviare all'Ufficio scrivente entro il **10/11/2024** copia della domanda di pensione (anche per i cessati d'ufficio), **esclusivamente in modalità telematica (NO CARTACEA)**, per tutto il personale interessato, corredato dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di servizio prestato con nomina a tempo determinato e/o nomina annuale, con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito (**RA01**), già utili ex-se ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. Tale dichiarazione deve riportare con esattezza l'eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell'incarico, il servizio effettivamente prestato, l'effettiva retribuzione, le ore di insegnamento (specificando se cattedra o meno). A tal fine, si precisa che dal **01/01/1988** per il servizio prestato, anche per le supplenze brevi, sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (INPDAP)(**RA02**): **i predetti servizi sono utili solo ai fini pensionistici e non anche ai fini del T.F.S.** Per i docenti della scuola d'infanzia e primaria le dichiarazioni devono riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno di servizio.

Devono essere, altresì, dichiarati i periodi di part-time e/o eventuali periodi con retribuzione assente. In tali ipotesi, la scuola allegnerà i provvedimenti di concessione del part-time e/o delle assenze non retribuite;

**Si sottolinea la necessità della corretta sistemazione dello stato matricolare, con particolare attenzione ai docenti di religione, i cui incarichi annuali, alla situazione previdenziale, devono essere sempre indicati con il codice:**

**RA01 - SERVIZIO ASSOGGETTATO A RITENUTE C.E.T ED E.N.P.A.S.**

- 2) Stato di servizio o foglio matricolare militare,
- 3) Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, è indispensabile acquisire il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all'ente di provenienza).
- 4) Eventuali istanze/provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 con decreto di ricostruzione carriera da dove si possa individuare la posizione stipendiale dell'interessato alla data delle menzionate istanze e un certificato di durata legale degli studi universitari qualora richiesti a riscatto.
- 5) Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all'INPS Gestione ex INPDAP,

successivamente all'1° settembre 2000, si chiede di inviare a quest'Ufficio copia di tali richieste o eventuale provvedimento già adottato dall'INPS Gestione ex INPDAP;

- 6) Istanze di riscatto ai fini della liquidazione del TFS o copia determina di riscatto emessa dall'INPS ex INPDAP (o ex ENPAS) ai fini della liquidazione del TFS.
- 7) Eventuali adesioni al Fondo Espero.

Si chiede alle segreterie degli istituti scolastici in indirizzo, di invitare i dipendenti interessati, alla presentazione delle istanze di cessazione/pensionamento anche se eventuali richieste di riscatto/computo e/o ricongiunzione ai fini pensionistici non sono ancora state evase; si prega, altresì, di non far inviare richieste autonome ma, le istanze di riscatto/computo e/o ricongiunzione ai fini pensionistici, devono essere allegate a corredo delle domande di pensione da inviare entro il 10/11/2024. Quest'Ufficio provvederà alla loro lavorazione in tempi utili per consentire l'accoglimento delle suindicate istanze.

Si evidenzia la necessità di allegare i suindicati documenti anche alla domanda di pensione da presentare all'INPS attraverso i canali già elencati.

**Ove non ancora provveduto, le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione.**

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente  
Giuseppina Lotito

Allegati:

1. D.M. 25 settembre 2024 n. 188;
2. C.M. prot. n. 150796 del 25/09/2024;
3. Tabella riepilogativa requisiti 2025.

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
GIUSEPPINA LOTITO  
In Data/On Date:  
venerdì 27 settembre 2024 11:23:13

## Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

**Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011**

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2025	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2025		

**Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***  
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 dicembre 2025	Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 agosto 2025</b>	

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

**Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26**

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

**Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

	maturata al 31 dicembre 2021	
--	------------------------------	--

**Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p><b>a)</b> assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p><b>b)</b> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	

**Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p><b>a)</b> assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p><b>b)</b> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	

**Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati nell’anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

\*\*\*\*\*

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall’art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.